



**APINDUSTRIA**  
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

## INAIL E APPRENDISTATO LAVORATORI IN MOBILITA'

L'art. 7 comma 4 del D. Lgs 14 settembre 2011 n. 167 (1) ha previsto una nuova forma di apprendistato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con o senza indennità che possono essere assunti con contratto di apprendistato finalizzato alla loro qualificazione o riqualificazione professionale. Il regime contributivo agevolato è quello previsto per le assunzioni dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 25 comma 9 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8 comma 4 della stessa legge (2).

L'INAIL, con nota 15 febbraio 2012 n. 1100, rifacendosi ai precedenti orientamenti e ad un recente parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro comunica che non trova applicazione ai premi assicurativi il regime contributivo agevolato a favore dei datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato.

Si rammenta che, l'Istituto aveva già previsto l'inapplicabilità ai premi INAIL delle agevolazioni previste dalla Legge n. 223/1991 nei confronti delle aziende che assumono lavoratori in mobilità.

(1) APIFLASH n. 21 del 10 Novembre 2011 pag. L/312.

Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 (G.U. n. 236 del 10.10.2011)

Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007 n. 247.

Art. 7 - Disposizioni finali - omissis

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e' possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilita'. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

(2) Cfr. APIAPPUNTI n. 7/Luglio 2010 pag. L/254.

---

### INAIL

#### **Nota 15 febbraio 2012 protocollo n. 1100**

**Oggetto: regime contributivo INAIL applicabile ai lavoratori in mobilità secondo il nuovo Testo Unico per l'apprendistato (D. Lgs. n. 167/2011 art. 7 c. 4). Informativa.**

L'art. 7, comma 4, del Testo Unico per l'Apprendistato (1) contempla la possibilità di assumere, con contratto di apprendistato, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, i lavoratori in mobilità e prevede testualmente che "Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (2) e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge (3)".

In passato, l'applicabilità del regime contributivo agevolato previsto dalla Legge n. 223/1991 aveva formato oggetto di contenzioso e l'Istituto, con la circolare n. 24/1992, si era espresso nel senso dell'inapplicabilità di tale regime ai premi INAIL.

Successivamente, l'art. 68, comma 6 della Legge n. 388 del 23.12.2000 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2001), con l'intento di definire il notevole contenzioso in materia, stabiliva, con norma di interpretazione autentica, che "l'art. 8, comma 2 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL".

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 10 luglio-agosto 2003, l'Istituto emanava la nota prot. n. 637/PG BM/316/2003 del 5 settembre 2003 indirizzata alle strutture territoriali (4), confermando l'inapplicabilità all'INAIL delle agevolazioni previste dalla Legge n. 223/1991 (artt. 8, 20 e 25 comma 9), a favore delle aziende che assumono lavoratori in mobilità, disoccupati o in cassa integrazione guadagni.

Sul tema, interveniva la Corte di Cassazione, (5) ribadendo che l'esclusione dell'agevolazione contributiva per i lavoratori in mobilità dai premi INAIL può ricavarsi dall'art. 25, comma 9 della Legge n. 223/1991, anche in assenza di una norma di interpretazione autentica.

Recentemente, la questione si è riproposta per effetto dell'entrata in vigore del Testo Unico per l'apprendistato (6) che, come si è visto, ha previsto la possibilità di applicare ai datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della Legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima Legge.

Da ultimo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpellato dall'Istituto in merito alla corretta interpretazione dell'art. 7, comma 4 del Decreto legislativo n. 167/2011, si è pronunciato nel senso dell'inapplicabilità ai premi INAIL del regime agevolativo previsto dalla Legge n. 223/1991, in caso di assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato.

A sostegno di tale soluzione, ha rappresentato che:

- L'art. 7, comma 4 del Decreto legislativo n. 167/2011 fa riferimento al regime agevolativo degli artt. 8 e 25 della Legge n. 223/91, la cui formulazione letterale prevede agevolazioni riferite ai contributi posti a carico del datore di lavoro, ma senza alcun riferimento ai premi INAIL.
- È proprio l'art. 68 della Legge n. 388/2000, quale norma di interpretazione autentica, ad imporre di adottare tale soluzione, dato che, in caso contrario, si verrebbero a disciplinare in maniera difforme situazioni assimilabili, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto quello soggettivo, con conseguente disparità di trattamento.
- Il rinvio operato dall'art. 7, comma 4 del Decreto legislativo n. 167/2011 deve intendersi come riferito alla disposizione nel suo complessivo contenuto materiale, compresi gli interventi interpretativi riferiti, nel corso degli anni, alla disposizione nei cui confronti il rinvio è operato.

(1) Decreto legislativo n. 167/2011.

(2) "Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni."

(3) "Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti".

(4) Il percorso logico per accedere al documento è il seguente: [www.inail.it/Normativa](http://www.inail.it/Normativa) e atti ufficiali/Istruzioni operative/Anno 2003.

(5) Sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 14316 del 20.6.2007.

(6) Decreto legislativo n. 167/2011. V. Nota della scrivente prot.: INAIL.60010.05/12/2011.0008082, reperibile anche nel Minisito DC Rischi/Area tecnica ufficio tariffe/obbligo assicurativo.